

REGOLAMENTO (CE) N. 2705/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1112/93 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/94⁽²⁾, ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e, in particolare all'articolo 6, la validità dei titoli MCS;

considerando che, poiché alcune compagnie di navigazione si sono rifiutate di trasportare animali vivi dal Regno Unito e dall'Irlanda a destinazione della Spagna e del Portogallo, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1994 la validità dei titoli rilasciati per tali trasporti;

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento entri in vigore il 3 novembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1112/93, il periodo di validità dei titoli MCS è prorogato fino al 31 dicembre 1994 in caso di trasporto marittimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 18. 10. 1994, pag. 1.